

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti**Ufficio Gare**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444**F** +39 0461 496422**pec** serv.appalti@pec.provincia.tn.it**@** serv.appalti@provincia.tn.it**web** www.appalti.provincia.tn.it**APAC**
AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

PER SITO

S171-05/02/2019-218850

AT 76417-1955-2018

*Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).**Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.***NOTA DI CHIARIMENTO N. 7**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (LOTTI 1, LOTTO2, LOTTO 3).

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito esposti anche sulla base di quanto comunicato dal Servizio Gestione degli impianti, per quanto di competenza:

QUESITO 76

Con riferimento all'art. 68 punto C.3 del CSA, lì dove vengono richiesti "test respirometrici mensili con determinazione della velocità specifica di rimozione carboniosa (carbonio rapidamente biodegradabile) e velocità specifica di nitrificazione", si chiede gentilmente in che modo sia stato quantificato il costo di tali test, non essendo tale attività presente tra quelle indicate nel documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE".

RISPOSTA 76

Con provvedimento del Dirigente del Servizio Impianti n. 33 dd. 27 marzo 2019 è stato parzialmente modificato l'art. 68, nella parte relativa al "CONTROLLO BIOLOGICO E CHIMICO DEI DEPURATORI".

I test respirometrici di cui all'art. 68 del C.S.A., così come modificato, pur non trovando riscontro specifico nella stima dei costi delle analisi di laboratorio, sono compensate nel 12% di spese generali complessive dell'appalto, rispetto alle quali la loro incidenza è del tutto minima.

QUESITO 77

Con riferimento all'art. 45 del CSA, dove viene indicato che per i depuratori dotati di impianti di pretrattamento dei percolati di discarica per R.S.U. è previsto il rispetto dei limiti riportati in tab. 45.2 prima dell'immissione in linea acque del depuratore, si chiede di evidenziare eventuali modalità e frequenze di tale campionamento e le modalità di calcolo dei costi di tali analisi, non essendo tale attività presente tra quelle indicate nel documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE".

RISPOSTA 77

Le analisi da eseguirsi con frequenza settimanale sull'uscita dei comparti ANAMMOX (impianto di pretrattamento del percolato presso il depuratore di Lavis), pur non trovando riscontro specifico, per tutti i parametri previsti, nella stima dei costi delle analisi di laboratorio, fatto salvo quanto previsto al comma I dell'art. 68 del C.S.A., sono ricomprese nella voce "Analisi settimanale sull'uscita dei comparti ANAMMOX" del documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE" e sono compensate, per la restante parte, nel 12% di spese generali complessive dell'appalto.

Relativamente all'impianto di pretrattamento di Lavis si provvede a pubblicare all'interno del sistema SAP SRM la determinazione del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali n. 114 d.d. 8 marzo 2018 in cui sono anche descritte le frequenze dei controlli allo scarico. Relativamente all'impianto di pretrattamento di Imer si precisa che la frequenza è libera, purché vengano rispettate le disposizioni dell'autorizzazione allo scarico e al trattamento rifiuti.

QUESITO 78

Con riferimento all'art. 50 del CSA, dove vengono indicate circa nr. 08 verifiche periodiche annuali di impianti, CPI, dispositivi etc. a carico dell'I.C., si chiede le modalità di calcolo dei costi di tali attività, non essendo tali attività presenti tra quelle indicate nel documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE".

RISPOSTA 78

Le verifiche periodiche annuali di impianti, CPI, dispositivi, ecc. sono ricomprese alla voce "Modalità per la stima del compenso annuo di gestione del singolo Bacino" (V = costo delle verifiche periodiche di cui all'art. 50) del documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE". Sono ricomprese nella voce "V = costo delle verifiche periodiche di cui all'art. 50" del documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE".

QUESITO 79

Con riferimento all'art. 64 del CSA, dove vengono indicate le manutenzioni programmate degli strumenti di misura presenti presso gli impianti di depurazione, si chiede se e come siano stati quantificati i costi di manutenzione della strumentazione differente da quella elencata, ma comunque presente, come ad esempio: sonde di misura dell'ammoniaca, sonde di misura dei SST, sonde di misura del REDOX etc.

RISPOSTA 79

i costi delle manutenzioni programmate sono ricondotti alle apparecchiature principali di cui alla voce "costo dei materiali necessari per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione relative al generico depuratore iesimo e/o alla generica stazione di sollevamento v-esima" del documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE".

QUESITO 80

Si chiede di esplicitare i quantitativi medi annui suddivisi per tipologia (con relativa concentrazione per i prodotti in soluzione) e per impianto, dei prodotti chimici impiegati nell'esercizio dei depuratori.

RISPOSTA 80

Si ribadisce quanto previsto dall'art. 3 del CSA e cioè che i prodotti chimici sono onere dell'I.C., pertanto i quantitativi di tali prodotti non possono essere predeterminati in quanto soggetti a molteplici variabili quali, a mero titolo esemplificativo, il carico influente, l'efficienza dei singoli comparti di trattamento e le condizioni meteorologiche.

Si precisa inoltre che il costo dei polielettroliti per la disidratazione meccanica e ispessimento dinamico dei fanghi sono ricompresi nella voce "costo dei polielettroliti per la disidratazione meccanica dei fanghi" del documento di gara denominato "METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE", mentre alla voce "costo dei prodotti chimici" sono ricompresi i costi degli ulteriori prodotti chimici divisi per bacino e stimati forfettariamente.

QUESITO81

In merito al costo del personale, si chiede se i pasti, reperibilità, trasferte, eventuali altri benefit e tutte le eventuali ulteriori maggiorazioni rispetto allo stipendio base, siano compresi nell'importo denominato trattamento ad personam nella scheda elenco del personale ed oneri aggiuntivi del personale (omissis).

RISPOSTA 81

I dati comunicati con le tabelle "Scheda elenco del personale e oneri aggiuntivi", una per ciascun lotto, così come pubblicate sulla piattaforma SAP-SRM sono relativi solamente ai trattamenti ad personam e all'anzianità, voci queste ulteriori rispetto ai dati delle tabelle di Assindustria, e non comprendono le fattispecie di costo di cui al quesito.

QUESITO 82

In merito alla risposta 18 pubblicata sul portale in data 2510212019 Protocollo AT 76417.1955-2018, Premesso che il costo della manodopera stimato dalla Amministrazione per due anni di servizio riguarda sia la prestazione principale che la prestazione secondaria, si precisa che lo stesso è stato calcolato sulla base delle tabelle di Assindustria ed è stato ricondotto in via approssimativa al 70% del valore complessivo dell'appalto, quota percentuale che corrisponde altresì all'incidenza della prestazione principale.

Ciascun concorrente dunque, sulla base della propria esperienza gestionale e dei propri modelli organizzativi, dovrà in autonomia effettuare le proprie valutazioni ed indicare conseguentemente in sede di offerta i propri costi della manodopera.

visto l'art. 22 del C.S.A IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO che recita 1n applicazione dell'articolo 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)l'I. C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell'aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato a soggetto diverso dall'attuale prestatore di servizi, il passaggio di personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente

conservazione da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi.

Non essendo possibile effettuare in autonomia valutazioni con indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera, stante l'obbligo per l'eventuale nuovo gestore di assumere tutto il personale elencato in termini di numero nella SCHEDA DEL PERSONALE ED ONERI AGGIUNTIVI alle condizioni economiche normative e retributive garantendo gli attuali livelli retributivi, si chiede oltre al mansionario ed al tipo di contratto applicato a ciascun lavoratore (part-time, tempo determinato o indeterminato) già richiesti in un precedente quesito, di conoscere l'anzianità di servizio maturata da ogni singolo dipendente al fine di determinare l'importo del superminimo complessivo spettante a ciascuno di essi in base all'anzianità, il numero degli scatti sino ad ora maturati, essendovi un limite contrattuale al riconoscimento degli stessi in termini di numero.

Si chiede altresì se nel personale elencato in termini di numero nella SCHEDA DEL PERSONALE ED ONERI AGGIUNTIVI, vista la risposta 18, siano ricompresi anche gli autisti necessari allo svolgimento della prestazione secondaria e qualora la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere il numero ed il livello di ciascuno per ogni bacino.

Tali informazioni, in possesso dell'attuale gestore, non violano in alcun modo il rispetto della privacy non essendo richiesto alcun nominativo, sono necessarie per poter formulare un'adeguata offerta tecnico economica adeguata e basata su dati certi che altri concorrenti già hanno nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.

RISPOSTA 82

Il numero degli autisti non è compreso nell'elenco del personale pubblicato.

Si provvede a pubblicare all'interno del sistema SAP SRM la tabella riportante il numero degli autisti e l'indicazione della relativa percentuale di impiego per l'esecuzione del servizio di trasporto oggetto della gara nei singoli bacini.

Per la prestazione relativa al trasporto dei rifiuti, con riferimento all'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 20 "Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare", si comunica quanto segue:

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

QUESITO 83

Da un'analisi dei dati di bilancio 2017 e degli anni precedenti della Società Depurazione Orientale Consortile a. r. l D.OR, dati pubblici liberamente consultabili, emerge che il numero medio dei dipendenti sino al 1110 Trimestre 2018 era di 51 unità per svolgere l'attività di gestione del Bacino

Orientale. Si chiede di voler confermare che per detto bacino il numero del personale da assumere, così come esposto nella SCHEDA DEL PERSONALE ED ONERI AGGIUNTIVI, sia pari a 67 unità con un incremento rispetto a 5 mesi fa del 31% che appare ingiustificato rispetto al servizio da svolgere sostanzialmente invariato rispetto al III° trimestre 2018.

RISPOSTA83

Si confermano i dati di cui alla SCHEDA DEL PERSONALE ED ONERI AGGIUNTIVI, specificando nella nuova tabella i “lavoratori assunti con contratto a tempo determinato alla data del 30 giugno 2018”, che si provvede a pubblicare sulla piattaforma SAP SRM.

QUESITO 84

In relazione all'alt 29 PENALITÀ' PER INADEMPIENZA punto 22. Mancato rispetto dei termini per l'accreditamento del laboratorio chimico: si chiede come deve essere interpretato per i laboratori fuori Provincia.

RISPOSTA 84

Si precisa che l'art. 29, comma 1, punto 22, del CSA così come modificato con determina del Dirigente Servizio gestione degli impianti n. 33 dd. 27 marzo 2019, disciplina esclusivamente la “Penalità per inadempienza” relativa al mancato o ritardato allestimento di un laboratorio chimico per analisi e/o della sede operativa di cui all'art. 3, comma VIII, siccome modificato.

QUESITO 85

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C. punto VIII. Chiediamo la tempistica che deve essere garantita dall'I.C. per l'allestimento del piccolo laboratorio e della sede operativa sul territorio della provincia di Trento ed eventuali penali non specificate in capitolato.

RISPOSTA 85

Si veda nuova formulazione dell'art. 3, punto VIII, e dell'art. 29, comma 1, punto 22, così come modificati con determina del Dirigente Servizio gestione degli impianti n. 33 dd. 27 marzo 2019.

QUESITO86

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C. punto VIII. Chiediamo conferma che tutti i parametri previsti dall'art. 68 debbano essere accreditati ACCREDIA.

RISPOSTA86

Si veda nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, punto 22, nonché dell'art. 68 del CSA, così come stabilita con determina del Dirigente Servizio gestione degli impianti n. 33 dd. 27 marzo 2019.

Si ribadisce quindi che tutti i parametri previsti all'art. 68 del C.S.A. dovranno essere accreditati, salvo quelli di cui al punto A) ed i test respirometrici di cui al punto C); non sono soggetti ad accreditamento anche gli eventuali ulteriori parametri da eseguirsi per il monitoraggio dei corsi d'acqua, offerti in gara dall'I.C.

QUESITO 87

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C. punto VIII. Per localizzare sul territorio la sede operativa presso un impianto di depurazione e verificare la possibilità di installazione delle attrezzature di ufficio e dei relativi collegamenti telefonici e linea dati si chiede di specificare quale depuratore può essere identificato a tale scopo nonché si chiede di identificare la dotazione minima che deve essere prevista nella sede operativa (ad es. linea dati e telefonica, armadi,

scrivanie, telefono, fax, computer, stampanti ecc)

RISPOSTA 87

Queste valutazioni dovranno essere effettuate dall'I.C. in base alle proprie necessità fermo restando che la sede operativa deve essere *"funzionale alla gestione dei depuratori"*.

QUESITO 88

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C punto 5: Si chiede di fornire i dati per valutare i costi legati alle attività di manutenzione dei sistemi di deodorizzazione presenti presso gli impianti o strutture annesse (ad es. stazioni di sollevamento) relativi alla sostituzione degli elementi di riempimento o carboni attivi, compresi gli oneri di smaltimento dei materiali esausti e/o la loro rigenerazione.

RISPOSTA 88

Si provvede a pubblicare all'interno della piattaforma SAP SRM la tabella riportante i dati utili alla valutazione dei costi legati alle attività di manutenzione dei sistemi di deodorizzazione.

QUESITO 89

In riferimento alla gara n. 76417, si chiede di specificare il tipo di automezzi da poter considerare nella compilazione del modulo dell'offerta tecnica ovvero di specificare che tipologia di automezzi devono essere resi disponibili per lo svolgimento del servizio di trasporto rifiuti (motrici scarrabili, autobotti, trattori etc etc).

RISPOSTA 89

Questi aspetti sono lasciati all'organizzazione dell'I.C., valutati i tipi di trasporto necessari e la natura dei luoghi; nel C.S.A. si dà indicazione relativamente ai containers scarrabili per il trasporto dei fanghi, per i quali si prevede l'obbligo di copertura. I mezzi dovranno essere chiusi, onde contenere l'emissione di odori molesti. In ogni caso l'I.C. dovrà provvedere al lavaggio dei mezzi per il trasporto dei rifiuti ogni volta che si renda necessario.

QUESITO 90

Allo scopo di poter effettuare una corretta formulazione dell'offerta tecnico-economica, si chiede la possibilità di sapere, alla luce della nuova documentazione messa a disposizione in merito alla suddivisione del personale tra tempo pieno e part-time, quanti dei dipendenti, per i diversi livelli indicati, sono attualmente assunti con contratto a tempo determinato e con quale scadenza.

RISPOSTA 90

Si rinvia alla risposta 83.

QUESITO 91

Visto il disciplinare di gara e quanto riportato a pag. 48 al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e relativa tabella per la valutazione dell'offerta tecnica, dove si richiede la messa a disposizione di una disidratatrice mobile, si chiede di precisare con che tempistiche d'intervento la stessa sarà chiamata ad intervenire dalla chiamata.

RISPOSTA 91

Relativamente alla messa a disposizione della disidratatrice mobile prevista dal punto 18.1 del Disciplinare di gara, si specifica che la macchina dovrà sempre rendersi disponibile tutte le volte che l'E.A. lo riterrà opportuno durante l'intera durata del contratto.

QUESITO 92

Con riferimento alla risposta al quesito n° 74, anche ai fini dell'esatta qualificazione di un ipotetico raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 50/2016, siamo a chiedere conferma che, per quanto attiene al lotto 1 ed alla corrispondente prestazione secondaria composita, scientemente mantenuta unitaria da questa spettabile stazione appaltante nonostante l'intrinseca suddivisione in attività di "trasporto" di cui all'albo 4 ANGA ed attività di "recupero" di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, un soggetto qualificato quale intermediario, in possesso del requisito di iscrizione all'albo 8 ANGA, sarà facoltizzato alla presenza nel raggruppamento ipotetico, in virtù della propria qualifica di "intermediario", effettuando quota parte della prestazione secondaria. Si chiede pertanto di confermare, in subordine, che la risposta di cui al quesito 74, nell'affermare l'impossibilità di "eseguire la prestazione secondaria", riguardasse tale prestazione secondaria nella sua totalità, pena l'illogicità del dettato della lex specialis nel delineare la modalità di partecipazione quale intermediario.

RISPOSTA 92

Si conferma la risposta 74 ribadendo altresì che un intermediario, iscritto cioè alla cat. 8 dell'ANGA, può partecipare alla gara indicando il soggetto individuato per l'attività di recupero dei fanghi in possesso di adeguata autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006. Per poter eventualmente eseguire direttamente la restante parte della prestazione secondaria, ossia il trasporto dei rifiuti, deve essere in possesso altresì dell'iscrizione alla cat. 4, classe C o superiore (Codici CER 190805 e 190604), dell'ANGA.

QUESITO 93

Visto il disciplinare i gara e a quanto riportato a pag. 11 dello stesso "Ai sensi dell'art. 23, comma 16 , del Codice l'importo posto a base di gara di ciascun lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per i due anni di servizio, pari a € 9.971.447,42 per il lotto 1, € 12.150.611,79 per il lotto 2 ed € 9.083.778,37 per il lotto 3, calcolati sulla base delle Tabelle Assindustria.", la scrivente ha provveduto a richiedere ad Assindustria il costo delle retribuzioni decorrente dal 01/06/2018 per i vari livelli esposti nella "SCHEMA ELENCO DEL PERSONALE E ONERI AGGIUNTIVI DEL PERSONALE" ed applicando ai vari livelli il costo delle tabelle Assindustria e tenendo conto dell' incremento dovuto al Trattamento AD PERSONAM, è emerso che per i due anni di servizio il costo per il personale ammonta ad €. 10.394.946,20 per il lotto 1, € 12.742.532,70 per il lotto 2 ed € 9.448.660,96 per il lotto 3, importi superiori a quelli stimati, ai sensi dell'alt. 23, comma 16 del Codice, ed esposti a pagina 11 del Disciplinare.

Si chiede pertanto di conoscere sulla base di quali tabelle è stato stimato il costo della manodopera o se il numero del Personale da assumere in caso di aggiudicazione NON sia quello esposto nella "SCHEMA ELENCO DEL PERSONALE E ONERI AGGIUNTIVI DEL PERSONALE".

Si evidenzia inoltre che negli elaborati di gara sono previste le seguenti maggiorazioni:
12% per spese generali;
10% per utile d'impresa.

Alla luce del costo del personale, rideterminato dalla scrivente in base ai dati oggettivi acquisiti che trovano conferma con i dati orari stabiliti nell'ultima pagina dell'elaborato "STIMA METODO DI CALCOLO PER IL CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'IMPRESA CONTRAENTE", si chiede di voler chiarire come verranno remunerate le Spese Generali e l'utile d'impresa, che non trovano

spazio negli importi posti a base d'asta, considerato che il costo del personale è superiore a quello stimato, che costituisce il 70% del valore dell'appalto.

RISPOSTA93

Come già precisato nella risposta 18 "il costo della manodopera stimato dalla Amministrazione per due anni di servizio riguarda sia la prestazione principale che la prestazione secondaria, si precisa che lo stesso è stato calcolato sulla base delle tabelle di Assindustria ed è stato ricondotto in via approssimativa al 70% del valore complessivo dell'appalto, quota percentuale che corrisponde altresì all'incidenza della prestazione principale. Ciascun concorrente dunque, sulla base della propria esperienza gestionale e dei propri modelli organizzativi, dovrà in autonomia effettuare le proprie valutazioni ed indicare conseguentemente in sede di offerta i propri costi della manodopera". Il 12% per spese generali 10% per utile d'impresa sono importi computati nell'importo a base d'asta.

QUESITO 94

In riferimento alla gara N. 76417, ed in particolare all'art. 22 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO che al comma III recita *"Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto, ove è recato l'elenco reso anonimo, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica"*, visto l'elaborato SCHEDA ELENCO DEL PERSONALE....nella quale vengono elencate il numero delle persone da assumere, si chiede, in conformità al succitato comma III, di voler mettere a disposizione il numero *"dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale"* al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, poiché il numero degli eventuali dipendenti a tempo parziale con relativa misura percentuale è un dato in possesso solo degli attuali gestori.

Si chiede altresì così come previsto sempre nel succitato comma di voler mettere a disposizione le mansioni svolte dal personale in quanto la SCHEDA ELENCO DEL PERSONALE riporta solo il numero e l'inquadramento senza alcun riferimento delle mansioni svolte da ciascun dipendente.

RISPOSTA 94

Si rinvia alle risposte 82 e 83 precisando che le mansioni svolte da ciascun addetto sono quelle corrispondenti alle rispettive qualifiche, indicate nelle tabelle pubblicate.

QUESITO 95

Con la presente siamo a richiedere se nel caso in cui l'impresa non possiede l'iscrizione all'albo gestori ambientali nella categoria 4, raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi classe C, sia necessario fare ricorso ad un raggruppamento temporaneo d'impresa oppure se questo requisito sia subappaltabile.

RISPOSTA95

Premesso che oggetto di subappalto può essere una parte della prestazione e non un requisito, qualora un'impresa non possieda l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali nella categoria 4, raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi classe C, dovrà partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo con altra impresa adeguatamente qualificata per la prestazione

relativa al trasporto ai sensi del paragrafo 7.1 del disciplinare di gara. Per quanto riguarda il subappalto si rinvia alla paragrafo 9 del medesimo disciplinare.

QUESITO 96

In merito alla risposta 39 pubblicata sul portale in data 05/03/2019 Protocollo AT 76417-1955-2018, con la quale viene stabilito nel nuovo CSA, in difformità di quello precedente, che non è più necessario realizzare nel territorio provinciale di Trento un laboratorio accreditato ma è consentito eseguire le analisi in laboratori ubicati al di fuori del territorio provinciale, si chiede, nel caso in cui l'impresa concorrente effettui le analisi in un laboratorio ubicato in regioni confinanti con la Provincia Autonoma di Trento, di confermare l'obbligo di assunzione del personale, oggi operante sui singoli bacini, adibito all'effettuazione delle analisi chimico batteriologiche.

Tale obbligo di assunzione, qualora venisse confermato, violerebbe a nostro parere, la par condicio tra i concorrenti poiché l'impresa concorrente si troverebbe nella condizione di dover assumere personale che non svolgerebbe alcuna mansione di tipo analitico in quanto le analisi verrebbero svolte nel laboratorio ubicato al di fuori del territorio provinciale di Trento, e quindi i costi sopportati per dette assunzioni non sarebbero uguali per tutti i concorrenti.

Identica situazione si riscontra per lo svolgimento delle attività secondarie poiché l'impresa concorrente, in possesso degli automezzi con i propri autisti, dovrebbe assumere personale che non svolgerebbe alcuna mansione, duplicando di fatto il costo di detti autisti e quindi i costi sopportati per dette assunzioni non sarebbero uguali per tutti i concorrenti.

RISPOSTA 96

Sul punto si rimanda all'art. 22 del CSA che, in applicazione dell'art. 32, comma 4, della L.P. n.2/2016, stabilisce che *"l'impresa contraente è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell'aggiudicatario"*.

Si provvede a pubblicare la presente nota e la determina del Dirigente del Servizio Gestione impianti sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione *"documentazione appalto"*) precisando che gli elaborati richiamati in alcune risposte saranno pubblicati solo all'interno della piattaforma SAP- SRM



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PZ

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi

